

Comune di Casteldelci

Piazza San Nicolò, 2 - 47861 Casteldelci (RN) - C.F.: 80008970412 - P.I.:00443730411

Tel: 0541 915423 - Fax: 0541 925300 - protocollo.comune.casteldelci@pec.it



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Alla c.a. della Dirigente Orsola Renata Maria Reillo
va@pec.mite.gov.it
segreteria.ministro@mase.gov.it

Alla Commissione Tecnica VIA – PNRR – PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

E p.c.:

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
Alla c.a. del Soprintendente Speciale per il PNRR Dott. Luigi La Rocca e
dell'Arch. Rocco Rosario Tramutola

Alla Regione Emilia Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni
c.a.: Ing. D. Barbieri - Dott. R. Mazzoni - Dott.ssa C. Govoni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale
Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di
Ravenna, Forlì Cesena e Rimini
C.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa P. Toscano - Arch. Del Nista
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di
Siena, Grosseto e Arezzo
C.a.: Arch. Gabriele Nannetti – Arch. Federico Salvini
sabap-si@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia di Rimini
c.a: Dott. Jamil Sadegholvaad - Dott. Riccardo Fabbri
pec@pec.provincia.rimini.it

All'Unione Comuni della Valmarecchia
C.a: Avv. Stefania Sabba
unione.valmarecchia@legalmail.it

Al Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello
C.a.: Presidente Lino Gobbi
parcosimone@emarche.it

Oggetto: [ID: 9796] Impianto eolico "Poggio Tre Vescovi" costituito da n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia nel comune di Badia Tedalda (AR). Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Badia Tedalda Eolico S.r.l. Pubblicazione della documentazione integrativa ed avvio nuova consultazione del pubblico.

Con riferimento al progetto di impianto eolico "Poggio Tre Vescovi" e alla documentazione integrativa volontaria presentata dal Proponente, si rileva che non sono state apportate modifiche al lay-out di impianto, restano 11 aerogeneratori alti 180 m (altezza complessiva) al confine con il Comune di Casteldelci. Per quanto attiene l'area di impianto, nel documento "IV.AMB.R.01.a – Aspetti programmatici e vincolistici: regime autorizzativo ed aree idonee per impianti da FER eolica" il Proponente sottolinea la legittimità del progetto in relazione a quanto previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 199/2021 secondo cui "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Occorre tuttavia evidenziare che la lettura della norma da parte del Proponente, non risulta coerente rispetto l'effettivo disposto di Legge e non tiene conto delle conseguenze pregiudizievoli che la realizzazione di questo impianto andrebbe a determinare, rispetto agli obiettivi prioritari di salvaguardia del territorio sotto il profilo di sicurezza geologica, dell'ambiente, dei beni culturali nonché delle pianificazioni del Comune di Casteldelci. Gli aerogeneratori sono infatti previsti al confine del Comune di Casteldelci (RN), in area baricentrica rispetto aree naturali protette, a ridosso di beni monumentali tutelati. La stessa area risulta prospiciente zone di dissesto.

In relazione alla sopraccitata norma adottata dal Proponente per legittimare la realizzazione dell'impianto eolico "Poggio Tre Vescovi", occorre evidenziare che nelle aree non classificate come idonee in virtù dell'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 199/2021, non è possibile automaticamente realizzare impianti di FER. Occorre infatti considerare che secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 53/2021, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee (...) <<devono essere rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio>>. Se ne ricava quindi una chiara e vincolante indicazione della norma di legge per quanto attiene l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti FER, che deve essere eseguita in base alla loro moderata sensibilità ambientale e al loro modesto valore paesaggistico al fine di minimizzare gli impatti degli stessi. Al contrario, le aree "non idonee" vanno scelte sulla base del loro rilevante interesse paesaggistico e della loro elevata sensibilità ambientale, come nel caso dell'area in cui insisterebbe l'impianto "Poggio Tre Vescovi". Al riguardo occorre precisare che il progetto ricade nella stessa area in cui sono state presentate in passato proposte di impianti eolici, sistematicamente respinte per l'alto rischio idrogeologico e quindi sulla sicurezza del territorio, per gli impatti non mitigabili sul Paesaggio di grande pregio della Valmarecchia e del Montefeltro e per gli impatti sull'avifauna in relazione alle specie di interesse conservazionistico. In particolare la precedente versione "ottimizzata" di Poggio Tre Vescovi del 2017 con i suoi 13 aerogeneratori, nella seduta valutativa interregionale del 04/07/2017 non superò le criticità già evidenziate nelle precedenti sedute della CdS per le seguenti motivazioni:

- i) impatti sul paesaggio per come espresso dalle due Soprintendenze competenti per il territorio;
- ii) contrasto con la disciplina di tutela paesaggistica del PTCP di Forlì-Cesena e del PTCP di Rimini ribaditi nei contributi istruttori agli atti;
- iii) impossibilità di escludere incidenze negative sulle componenti avifauna e chiroterofauna;
- iv) impossibilità di esprimere compatibilità ambientale riguardo la componente suolo, data l'indeterminatezza sull'ammissibilità tecnico-procedurale di ripermetrazione dei dissesti di frana..."

Nel settembre 2017 si tenne il terzo incontro tecnico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante il quale venne preso atto dei contenuti del verbale della seduta valutativa interregionale del 04/07/2017. Tra i diversi pareri di incompatibilità la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura confermò il parere negativo, facendo rilevare che la zona non è idonea ad ospitare questo tipo di impianti anche in relazione all'altezza degli aerogeneratori pari a 180 metri (altezza che è rimasta invariata nella presente ipotesi progettuale). Successivamente la società decise di non dar corso al processo di appello al Consiglio di Stato, il quale ha provveduto all'archiviazione definitiva nel dicembre 2020.

Nel documento nominato "IV.AMB.R.01.a – Aspetti programmatici e vincolistici: regime autorizzativo ed aree idonee per impianti da FER eolica", il proponente evidenzia, a distanza di qualche anno, la legittimità dell'impianto, asserendo il venire meno del quadro delle precedenti tutele che determinò il mancato superamento della valutazione di impatto ambientale del precedente progetto. Nello stesso documento il Proponente evidenzia il ritardo dell'emissione del decreto

interministeriale sulle aree idonee e non idonee ed in tale situazione, l'impianto risulterebbe oggi ammissibile secondo il seguente assunto:

<<poiché, allo stato attuale

- i) *non sono stati emanati i decreti attuativi del MASE, del MiC e MASAF che, a norma dell'art. 20, comma 1, lettera a) del DLgs n. 199/2021, avrebbero dovuto dettare principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra;*
- ii) *conseguentemente a quanto sopra, non sono state emanate le leggi regionali che avrebbero dovuto individuare cartograficamente, ossia puntualmente, le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;*

Assumono il valore di aree idonee per legge quelle indicate dal comma 8, art. 20 del DLgs n. 199/2021. In ragione di quanto sopra, nessuna previsione di non idoneità alla localizzazione di impianti da FER (eolica, fotovoltaica) desumibile da norme locali emanate antecedentemente al D.Lgs n. 199/2021, può ritenersi valida nell'intero territorio nazionale>>.

Questa visione dell'attuale quadro normativo tuttavia non è condivisibile, se così fosse, a causa del ritardo del legislatore nell'emanazione del decreto interministeriale (che come sottolinea il Proponente doveva essere pubblicato entro il 15 dicembre 2021), cadrebbe ogni vincolo di tutela con la possibilità discrezionale dei proponenti di installare gli impianti FER in qualsiasi ubicazione nonostante le norme poste a tutela del paesaggio e le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010 siano tuttora in vigore. Non è altresì condivisibile l'assunto secondo cui la DSAL n. 51/2011 dell'Emilia Romagna – ancorché a detta dello stesso proponente non sarebbe più valida a seguito dell'entrata in vigore delle successive disposizioni in tema di aree idonee - non può svolgere la propria funzione al di fuori dell'ambito territoriale per un impianto come quello di Poggio Tre Vescovi che per conformazione orografica del territorio riverserebbe i suoi impatti anche sull'alta Valmarecchia. L'impianto Poggio Tre Vescovi è infatti previsto nella regione Toscana ma sulla linea di confine con la Regione Emilia Romagna e nello specifico con questo Comune.

L'assoggettamento dell'area di confine alla realizzazione di "Poggio Tre Vescovi", non risulta compatibile con le politiche adottate da questo Comune di valorizzazione delle proprie ragioni storiche, identitarie e delle sue risorse, anche in relazione all'esistenza di un <<accordo di programma quadro Regione Emilia-Romagna AREA INTERNA – Alta Valmarecchia>> siglato tra Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell'Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute. I "paesaggi da vivere" rappresentano infatti l'idea-guida di questo progetto, il fattore identitario di sviluppo territoriale da tutelare e - soprattutto – il driver sul quale incardinare le azioni strategiche a fronte del quale sono stati stanziati nel periodo 2014-2020 fondi pubblici per un importo pari a 13.166.000 Euro e per il periodo 2021-2027, è stato previsto un ulteriore importo pari ad almeno 8.500.000 Euro. A questi fondi si devono sommare gli ulteriori investimenti stanziati nell'ambito della strategia del GAL Valli Marecchia e Conca, con i medesimi driver di sviluppo che risultano del tutto incompatibili con la realizzazione di opere così impattanti.

Gli aerogeneratori, una volta posizionati, saranno visibili da diversi punti di osservazione della Regione Toscana, della Regione Emilia Romagna e delle Marche con un impatto paesaggistico non mitigabile anche nel Comune di CasteldeIci. Dagli elaborati presentati dal proponente "Tabella 3-1. Riepilogo quote e interdistanza aerogeneratori" si ricava che tutti gli aerogeneratori superano ampiamente la quota dei 1200 m slm, limite oltre il quale in Appennino si impone il vincolo di tutela specificato nel Decreto legge n. 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera d. Al riguardo, giova precisare che, come confermato dalla giurisprudenza in materia e dai legali incaricati da questo comune per situazioni analoghe, *<<l'altezza ex lege si estende anche alle quote che sono superate con le installazioni eoliche, come confermato dalla sentenza del TAR dell'Emilia Romagna – Bologna - Sez. 2^a – 21 marzo 2013, n. 225. La lettura propugnata dal giudice amministrativo rispetto al disposto dell'art. 142 comma 1 lett. d) del Codice n. 42/2004, oltre ad essere frutto di un'interpretazione della disposizione di legge conforme ai criteri ermeneutici letterale, logico - sistematico e teleologico di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, risulta pienamente compatibile con la nozione di paesaggio quale "bene d'insieme", "che comprende non soltanto il suolo, il sottosuolo, l'habitat, ... ma anche, e forse anzitutto, la sua visuale come percepibile da qualsiasi (non soltanto da sopra ma, evidentemente anche da sotto quota 1200) punto di osservazione, nonché le visuali godibili da ogni punto della montagna sito oltre tale quota", offerta dall'art. 131 del D.lgs. n. 42/2004 nonché dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale sviluppatasi sul punto (Tar Emilia Romagna, cit). Con riguardo, più specificamente, al criterio dell'interpretazione teleologica – che è volto a ricercare la ratio legis - lo scopo perseguito dal vincolo di cui al citato art. 142 è la tutela del paesaggio montano. La norma, infatti, nel ricomprendere "le montagne per la parte eccedente ... 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica" tra le aree tutelate per legge per il loro "interesse paesaggistico" è chiara nell'individuare la sua finalità nella tutela e preservazione del paesaggio, di cui l'ambiente montano e le cime costituiscono parte integrante formando o concorrendo a formare un paesaggio di pregio. Giova ribadire che, se la finalità del vincolo altimetrico è la preservazione e protezione del paesaggio montano, "lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo. In aggiunta, non solo gli aerogeneratori, pur essendo fisicamente posizionati ad*

un livello inferiore rispetto alla quota altimetrica, finiscono con lo svertare - con i loro 180 m di altezza - ben al di sopra della citata quota, ma gli stessi risultano altresì collocati su di una fascia di crinale che forma parte del più ampio crinale appenninico toско-romagnolo e si trovano a pochi km, in linea d'aria, da alcune delle sue cime principali quali il Monte Fumaiolo (1408 m) e il Monte Carpegna (1415 m). Anche i monti Sasso di Simone (1204 m) e Simoncello (1221 m), per citarne altri, si trovano nelle immediate vicinanze del sito >>.

In ambito sicurezza del territorio, si deve sottolineare il rischio di dissesto idrogeologico per via dell'installazione degli aerogeneratori con tutto il loro indotto in zone prospicienti dissesti, come peraltro evidenziato dalle cartografie PAI che restituiscono un quadro di altissimo rischio con aree di dissesto di varia tipologia già segnalate ed altre ancora che potrebbero ad oggi non essere state rilevate o cartografate. La conclamata vulnerabilità dell'area, si è rilevata anche di recente a seguito dell'alluvione di maggio 2023 che ha colpito la Romagna, dove sono stati registrati 113 movimenti franosi considerando solamente alcuni dei comuni più vicini alle zone in cui è prevista l'installazione di "Poggio Tre Vescovi". Anche per questa ragione si ritiene di condividere le osservazioni pervenute da tecnici e geologi a questo Comune, uno dei quali ben noto in ambito accademico, con particolare riferimento ai rischi che tali installazioni andrebbero ad amplificare in uno dei territori più franosi d'Italia (per la qualità scadente delle rocce che li compongono caratterizzate da eterogeneità per fratturazione e stratigrafia) e quindi tra i più inadatti ad ospitare infrastrutture di grandi peso e di enormi dimensioni, con fondazioni profonde che, a loro volta, potrebbero attivare o riattivare piani di scivolamento e distacco dei dissesti.

L'attuale progetto è stato presentato con minime variazioni rispetto alla versione del 2017 dell'impianto "Poggio Tre Vescovi". Di seguito si riporta il confronto, dal punto di vista della ubicazione degli aerogeneratori e della viabilità intra-parco/cavidotto, tra l'ultima versione del 2017 (13 macchine eoliche rappresentate dai cerchi gialli) e l'attuale progetto (11 macchine eoliche, rappresentate dai quadri verdi).

La mappa di base di tale figura riporta le aree di dissesto così come cartografate nel "Quadro generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Marecchia e Conca-Variante 2016" recepita dalla nuova Autorità di bacino del Po (PAI). In essa sono evidenziate le aree di dissesto definite come quiescenti (grigio nella figura sottostante) e attive (rosso nella figura sottostante) in prossimità degli aerogeneratori nonché della viabilità interna/cavidotto.




Fig. 1) Confronto dell'impianto Poggio 3 Vescovi progetto 2017 con il progetto attuale

Il "nuovo" progetto, così come il "precedente", prevede l'ubicazione degli aerogeneratori sulla cresta del crinale, al di fuori delle aree di dissesto per come cartografate, ma ad una vicinanza tale da incrementare il rischio sulla stabilità dei versanti e sulla sicurezza della intera zona contermini che comprende e tiene conto di entrambi i versanti toscano e romagnolo. La viabilità interna invece, nel tratto in territorio comunale di Casteldelci (Emilia-Romagna) attraversa aree di dissesto sia attive che di tipo "quiescente".

Come evidenziato da osservazioni pervenute a questo Comune per i diversi progetti di impianti eolici, il fatto che le macchine eoliche siano state posizionate immediatamente al di fuori delle zone segnalate come aree in dissesto franoso, non esclude il rischio di destabilizzazione che, anche per le zone adiacenti, rimane molto elevato a causa del contesto geologico e geo-idrologico di qualità scadente.

Alla scala della cartografia tecnica esistente possono inoltre essere sfuggite le situazioni di instabilità di dimensioni minori oppure recentemente innescate (si tenga in dovuta considerazione l'evento meteorologico estremo che è avvenuto nel maggio del 2023 in Romagna e che ha causato la formazione/riattivazione di frane nelle aree contermini alla zona in oggetto) che devono essere puntualmente verificate.




Fig. 2 - Cartografia PAI: frane attive (rosso) e quiescenti (azzurro) nell'area di progetto.

Nelle stesse osservazioni pervenute si evidenzia come le numerose frane attive e quiescenti (si veda cartografia PAI riportata sopra), che costellano diffusamente i rilievi della zona si possono riattivare come è avvenuto nel 2009 poco a W di Poggio Ancisa nel comune di Casteldelci o come avvenuto più di recente nel 2023 dove è stato coinvolto il versante dell'abitato Villa di Fragheto con dissesti così ampi da modificare le connotazioni orografiche di questi luoghi. Tali situazioni che si registrano ogni volta che si realizzano eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, forniscono una chiara indicazione sulla inadeguatezza di questi territori ad ospitare impianti industriali eolici di grossa taglia e peso come quello proposto.

La presentazione di alcuni elaborati integrativi di progetto (7 maggio 2024) da parte del proponente, include la descrizione di un'analisi della stabilità dei versanti della zona interessata dal progetto successivamente alle alluvioni del 2023 (documento IV.PRG.R.02.a "Geologia e geotecnica: approfondimenti e chiarimenti" del 25/01/2024).

A seguito di tale verifica il proponente dichiara: <<In data 18-07-2023 abbiamo effettuato sopralluoghi presso tutte le aree interessate dal progetto sia interne, al perimetro del parco, che esterne lungo il percorso del cavidotto in progetto sino alla zona dove è proposta la nuova SSE presso l'abitato di Badia Tedalda. In tutte le circostanze NON sono emerse

problematiche correlabili agli eventi alluvionali richiamati. Anzi gli areali hanno confermato le medesime condizioni di stabilità rispetto a quelle verificate nel 2011 e nel 2017 in occasione dello sviluppo dei relativi progetti e procedure di valutazione impatto ambientale>>. Si evidenzia che tale asserzione è stata riportata senza esibire dati informativi quali ad esempio foto georeferenziate e/o indagini dirette con ubicazioni in modo da valutare possibili modifiche dello stato ante (le indagini erano state eseguite in occasione della presentazione dei due progetti del 2010 e del 2016) e post evento meteorologico del 2023. L'elevata propensione a fenomeni franosi può determinare l'attivazione o la riattivazione di piani di scorrimento e/o di scivolamento a seguito di fenomeni meteorici improvvisi come quelli avvenuti nel 2023 e/o eventi sismici ed è necessario evidenziare come il progetto non abbia mai superato queste criticità).

Negli approfondimenti volontari forniti (documento IV.PRG.R.02.a "Geologia e geotecnica: approfondimenti e chiarimenti" del 25/01/2024), il proponente fa riferimento ad una richiesta relativa al tratto di viabilità di cantiere che, in territorio comunale di Casteldeici, interferisce con un'area di dissesto "da assoggettare a verifica ai sensi dell'art. 17 delle NTA" (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Marecchia-Conca (PAI). Tal porzione di viabilità è quella che funge da collegamento tra gli aerogeneratori AE03 e AE05 e si sviluppa nella porzione di crinale nei pressi di "Podere Montagna" (evidenziata nella figura sottostante).




Fig. 3 – Interferenza della viabilità con area di dissesto.

Nella sua trattazione, il proponente fa riferimento ad uno studio geomorfologico/geologico eseguito sull'area soggetta a dissesto che avrebbe permesso <<di revisionare la perimetrazione delle aree in frana, sia attive che quiescenti, presenti nell'area e direttamente interferenti con la suddetta porzione di viabilità di cantiere>>.

Tale studio arriverebbe ad una <<proposta>> finale <<di nuova classificazione (che) di fatto esclude il tratto di viabilità interessato dalla diretta interazione con l'area di dissesto attivo>>. A tal riguardo, si ritiene che detta riclassificazione non possa essere eseguita dal proponente, ma piuttosto dagli Enti competenti previo parere del Comitato Tecnico e dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali.

In merito all'abbattimento delle estese aree boscate e delle essenze arboree che determinerebbe la realizzazione dell'impianto "Poggio Tre Vescovi" si ritiene necessario evidenziare la contraddizione rispetto gli obiettivi delle FER rispetto alla riduzione delle emissioni e al contrasto al cambiamento climatico. Dalla lettura degli elaborati progettuali, il proponente stima infatti la trasformazione di superfici boscate per una superficie pari a 144.434,180 mq.

Regione	Area di indagine (mq)	di cui bosco (mq)
Toscana	202,972,45	103.428,17
Emilia Romagna	77177,86	41.006,01
Totale	280.150,31	144.434,180

Fig. 4 – Trasformazione aree Boscate – Tabella estratta dai documenti del proponente.

Al riguardo occorre evidenziare che recentemente è stato pubblicato il Regolamento UE 2023/1115 relativo al contrasto alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR) che si pone tra gli obiettivi la “zero deforestazione”. Nei “considerando” del Regolamento si legge che << Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali...poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell’acqua e del suolo e per la ritenzione idrica e la ricarica della falda. Le grandi aree forestali fungono da sorgenti di umidità e contribuiscono a prevenire la desertificazione delle regioni continentali... Per di più, la deforestazione e il degrado forestale riducono i serbatoi di assorbimento del carbonio. La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante... La deforestazione e il degrado forestale, a loro volta, concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. Eppure, ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foreste... L’Agenzia europea dell’ambiente ha osservato che meno del 5 % delle aree forestali europee è ormai considerato indisturbato o naturale, mentre il 10 % delle aree forestali europee è stato classificato come a gestione intensiva. Gli ecosistemi forestali devono far fronte alle molteplici pressioni causate dai cambiamenti climatici, che spaziano dai fenomeni meteorologici estremi agli organismi nocivi, e alle attività antropiche che hanno un’incidenza negativa sugli ecosistemi e sugli habitat. In particolare, le foreste di età uniforme a gestione intensiva attraverso il taglio a raso e la rimozione del legno morto possono avere gravi ripercussioni su interi habitat>>.

la realizzazione di questo impianto avrebbe un impatto rilevante sui nodi forestali e l’abbattimento dei boschi e dell’essenze arboree risulterebbe in contrasto con gli obiettivi di contrasto alla deforestazione e al degrado forestale. Il disboscamento e l’abbattimento diessenze arboree per gli interventi previsti del Proponente, andrebbero a sommarsi a quelli già operati per il passaggio del metanodotto SNAM lungo i crinali limitrofi al Monte Loggio con un ulteriore degrado forestale, senza che ad oggi sia stata operata alcuna efficace opera di rimboschimento.

Si ritiene in aggiunta necessario chiedere alla Commissione Tecnica VIA – PNRR – PNIEC una verifica di conformità alle disposizioni previste dal D.M. 10/09/2010 per quanto attiene la distanza tra gli aerogeneratori e alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione PNRR-PNIEC - per quanto attiene l’ampiezza del corridoio di sicurezza per l’avifauna. Stante la vicinanza degli aerogeneratori in relazione al diametro dei rotori e alla direzione prevalente dei venti, sembra possibile che tali disposizioni siano state disattese e si ritiene necessario una verifica approfondita.

In considerazione di quanto sopra esposto, il carattere non idoneo del sito è dato, tra gli altri, dai seguenti e principali motivi, già evidenziati dai numerosi contributi istruttori e osservazioni agli atti presentati dai diversi enti e associazioni coinvolti:

- i) mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.lgs. n. 199/2021, ai fini della qualificazione del sito come area idonea all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, attesa la violazione della fascia di rispetto dei 3 km;
- ii) qualificazione del crinale di confine regionale interessato dall’impianto come area non idonea, in base alle disposizioni regionali e agli strumenti di pianificazione territoriale della regione Emilia Romagna;
- iii) inidoneità in concreto dell’area, sia in riferimento al sito direttamente coinvolto che in relazione alle aree contermini (buffer) in nome dei vincoli e delle esigenze di protezione di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del Codice n. 42/2004 individuati che rendono l’impianto, così come proposto, non realizzabile in quanto non compatibile con tali vincoli ed esigenze nonché sproporzionato rispetto al contesto paesaggistico e alla componente naturalistica;
- iv) inidoneità dell’area ad ospitare infrastrutture di grande taglia, del tipo di quelle del parco eolico proposto, in ragione dell’elevata sensibilità e vulnerabilità del sito, ad elevato rischio sismico e geologico. Gli interventi necessari all’installazione dell’impianto, si pensi, per citarne uno, al disboscamento, e la realizzazione ed esercizio dello stesso avrebbero enormi ripercussioni per la sicurezza dei territori e per la stessa incolumità delle persone e della fauna presente nella zona, con connessa minaccia per la biodiversità.

Da ciò consegue che, formalmente, il sito prescelto è privo dei requisiti previsti dal menzionato art. 20 comma 8 lett. c-quater per le aree idonee e, dal punto di vista formale e sostanziale, v’è un’evidente non idoneità dello stesso ad ospitare l’impianto proposto.

È necessario infine evidenziare che nel corso del 2022/2023, nei territori limitrofi al Comune di Casteldelci, sono state presentate istanze di VIA relative a progetti di impianti eolici di grande taglia da parte di diverse società proponenti, in totale assenza di coordinamento e di qualsiasi pianificazione (ad oggi siamo arrivati a quasi 60 aerogeneratori di grande

taglia). Nessuno di tali impianti risulta ricadere all'interno delle aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021 e quasi tutti prevedono l'installazione di aerogeneratori in aree prospicenti zone di dissesto come meglio evidenziato nella cartografia sottostante (Fig. 5), con abbattimenti di ettari di bosco e danni incalcolabili per l'ambiente. Anche senza tenere in considerazione la normativa di riferimento sulle aree attualmente considerate idonee, il numero consistente dei progetti presentati e la vicinanza degli impianti tra di loro (con aerogeneratori che se fossero autorizzati andrebbero - in alcuni casi - ad interferire tra di loro), dovrebbero determinare una valutazione sugli impatti cumulativi generati da ciascuna singola proposta in relazione con tutte le altre, valutazione che fino ad ora non è stata fatta o è stata fatta solo parzialmente in base alla data di pubblicazione dei vari progetti. In questo ambito giova precisare che in un webinar tenuto da ISPRA nel marzo 2021 è stato evidenziato quanto segue: <<La questione degli impatti cumulativi è complicata e si complica ancora di più dove manca una pianificazione ben fatta...i proponenti sono tenuti nelle loro valutazioni a svolgere l'impatto cumulato su quello già autorizzato o che è in corso di autorizzazione, perché sottoposto a VIA. Il problema è la contestuale presentazione di più istanze nelle stesse zone e in contemporanea. Per questo l'unico modo per risolvere questa problematica è insistere per una fase preliminare di pianificazione oppure procedere come si è fatto per il PNIEC e cioè con l'individuazione delle aree idonee e non idonee per le fonti rinnovabili...>>.




Fig. 5 Mappa degli impianti eolici su cartografia di pericolosità da Frana IdroGEO (ISPRA) V. 4.0 2020-2021

Per le motivazioni sopra esposte questo Comune esprime **PARENTE DI INCOMPATIBILITA'**.

In aggiunta, per elidere i rischi idrogeologici che determinerebbe la realizzazione di "Poggio Tre Vescovi", per le ragioni di salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dei beni monumentali tutelati, nonché per il cumulo di progetti eolici che insistono nei territori al confine del Comune di Casteldelci con diversi procedimenti amministrativi aperti presso il MASE e presso la Regione Toscana e con esito incerto anche in relazione ad eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei proponenti, **si chiede a questa Commissione VIA - PNRR - PNIEC che venga data attuazione al principio di precauzione - fondante la politica dell'UE in materia ambientale - previsto dall'art. 191, paragrafo 2, del TFUE nonché dall'art. 301 del D. Lgs. n. 152/2006. A tal fine e in vista dell'adozione delle misure di prevenzione di cui al citato art. 301, il presente contributo viene inviato anche al MASE.**

Castel delci, 14 Maggio 2024

COMUNE DI CASTELDELICI
Il Sindaco
Fabiano Tonielli